

FEDERICO II

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN
CRIMINOLOGIA

ASPETTI CRIMINOLOGICI DELLA
VITTIMOLOGIA

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

I REATI SESSUALI SUI MINORI

RELATORE
Ch.mo Prof
VINCENZO MAIELLO

CANDIDATA
CONCETTA GRAZIANO
Matr. 031-036907

padre

A mio

“
*pericolosa non a causa di coloro
che fanno il male, ma di quelli
che guardano e lasciano fare”.*

A. Einstein

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	9
2	LA VITTIMOLOGIA.....	12
2.1	UNA DISCIPLINA EMERGENTE	12
2.2	ASPETTI GIURIDICI. CENNI.....	16
2.3	ASPETTI CRIMINOLOGICI.....	21
2.3.1	<i>Notazioni introduttive.....</i>	<i>21</i>
2.3.2	<i>Predisposizioni vittimogene</i>	<i>23</i>
2.3.3	<i>Classificazione delle vittime.....</i>	<i>27</i>
2.3.4	<i>Problematiche psicologiche</i>	<i>33</i>
2.3.5	<i>La prevenzione.....</i>	<i>44</i>
2.3.6	<i>Risarcimento delle vittime.....</i>	<i>47</i>
3	MINORI: VITTIME DI ABUSI SESSUALI.....	52
3.1	COSA SI INTENDE COL TERMINE "ABUSO SESSUALE".....	52
3.2	LE DIVERSE TIPOLOGIE DELL' ABUSO SESSUALE SUI MINORI.....	56
3.2.1	<i>L'incesto fra tabù e abuso: definizioni, caratteristiche e conseguenze</i>	<i>60</i>
3.3	ANALISI DEL FENOMENO "ABUSO".....	65
3.4	ANALISI DEI DATI.....	84

3.4.1	<i>Dati anagrafici</i>	84
3.4.2	<i>Dati nella fase processuale</i>	85
3.5	STRATEGIE D'INTERVENTO.....	91
4	LA NORMATIVA RELATIVA AGLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI DOPO LA LEGGE N°66 DEL 1996	96
4.1	L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE.....	96
4.2	LA RIFORMULAZIONE DEI REATI ALLA LUCE DELLA LEGGE N°66 DEL 1996.....	97
4.3	LA DISCIPLINA DELLA VIOLENZA E DEGLI ATTI SESSUALI CON MINORENNI.....	100
4.3.1	<i>Corruzione di minorenni</i>	104
4.4	UN'AUTONOMA FIGURA DI REATO.....	106
4.5	NOVITÀ PROCEDIMENTALI: LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL MINORE.....	111
4.6	LE PATOLOGIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI.....	118
4.7	LA LACUNA NORMATIVA DE "LO SFRUTTAMENTO SESSUALE".....	120
5	LA TUTELA PENALISTICA DEI MINORI CONTRO LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE LEGGE N°269 DEL 1998	123
5.1	LE PREMESSE DELLA LEGGE N°269 DEL 1998 A TUTELA DEI MINORI....	123
5.2	UNA LEGGE DALLE GRANDI ASPETTATIVE.....	126

5.3	LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE.....	131
5.3.1	<i>La prostituzione minorile</i>	<i>131</i>
5.3.2	<i>La pornografia minorile.....</i>	<i>136</i>
5.3.3	<i>La detenzione di materiale pornografico.....</i>	<i>142</i>
5.3.4	<i>Considerazioni criminologiche e psico-sociali della pornografia minorile.....</i>	<i>144</i>
5.3.5	<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....</i>	<i>146</i>
5.3.6	<i>La tratta dei minori.....</i>	<i>149</i>
5.4	TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DELLA VITTIMA.....	151
5.5	UNIVERSALITÀ DELLA LEGGE PENALE ITALIANA	153
5.6	ATTIVITÀ DI CONTRASTO E PREVENTIVE.....	156
5.7	ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DELLE VITTIME E DEI RESPONSABILI.....	159
6	RIFLESSIONI CONCLUSIVE.....	162
	BIBLIOGRAFIA.....	166
	GIURISPRUDENZA.....	171
	PERIODICI.....	172

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 - DENUNCE, DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE E PERSONE DENUNCIATE (1998)	71
TABELLA 2 - ATTI SESSUALI CON MINORENNE NEL 1998 (FONTE ISTAT)	72
TABELLA 3 - ANNO 1998 CORRUZIONE DI MINORENNE	74
TABELLA 4 - ANNO 1998 - PORNOGRAFIA MINORILE	77
TABELLA 5 - ANNO 1998 - TOTALE REATI COMPIUTI CONTRO MINORI (ABUSO SESSUALE, CORRUZIONE, PORNOGRAFIA)	80
TABELLA 6 - DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE	83
TABELLA 7 - PERSONE DENUNCIATE PER LE QUALI L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE	83
TABELLA 8 - DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE RELATIVE ALLA RELAZIONE ABUSATO / ABUSANTE E DURATA DELL'EVENTO	88
TABELLA 9 - DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE RELATIVE AL LUOGO DI COMMISSIONE DEL REATO E RELAZIONE ABUSATO / ABUSANTE	89
TABELLA 10 - DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE RELAZIONE ABUSANTE / ABUSATO E CHI HA DATO NOTIZIA DI REATO	89

TABELLA 11 - RELAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI FRA DURATA DELL'EVENTO ED ETÀ DELLA VITTIMA	90
TABELLA 12 - DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE FRA CLASSE DI ETÀ DELL'ABUSATO E CHI HA DATO LA NOTIZIA DI REATO.....	91
TABELLA 13 - ATTI SESSUALI COMPIUTI CON IL CONSENSO DELLA PERSONA OFFESA	110
TABELLA 14 - ATTI SESSUALI COMPIUTI SENZA IL CONSENSO DELLA PERSONA OFFESA	111

INDICE DELLE FIGURE

FIGURA 1 - ANNO 1998 - DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI DELITTI DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE	72
FIGURA 2 - ANNO 1998 DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI PERSONE DENUNCIATE PER ATTI SESSUALI CON MINORENNI	73
FIGURA 3 - ANNO 1998 - DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI DELITTI DI CORRUZIONE DI MINORENNE.....	75
FIGURA 4 - ANNO 1998 DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI PERSONE DENUNCIATE PER CORRUZIONE DI MINORENNI.....	76
FIGURA 5 - ANNO 1998 - DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI DELITTI DI PORNOGRAFIA MINORILE.....	78

FIGURA 6 - ANNO 1998 DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI PERSONE DENUNCIATE PER PORNOGRAFIA MINORILE.....	79
FIGURA 7 - ANNO 1998 - DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI DELITTI CONTRO MINORI.....	81
FIGURA 8 - ANNO 1998 DISTRIBUZIONE NELLE REGIONI ITALIANE DEL NUMERO DI PERSONE DENUNCIATE PER DELITTI CONTRO MINORI	82

1 Introduzione

Solo negli ultimi decenni si è concretamente avviato uno studio sistematico di carattere induttivo e scientifico che, da una prospettiva interdisciplinare, prende ad oggetto la vittima in quanto tale, le sue caratteristiche e la sua personalità, anche in relazione al rapporto psicologico e sociale con l'autore del reato, ed in funzione anche del suo eventuale intervento nella dinamica criminogenetica.

All'interno dell'elaborato si esporranno le motivazioni giuridiche e scientifiche su cui poggia il recente studio della Vittimologia, che costituisce un aspetto di quello della Criminologia. Questa nuova disciplina si occupa della persona che soffre di qualsiasi genere di attività criminosa, tipica del vivere all'interno di una "moderna" comunità. Tuttavia, quando si parla di Vittimologia si intende riferirsi anche allo studio inerente tutti quei fenomeni che "vittimizzano" intere categorie di persone come i minori, in quanto soggetti deboli della società, in quanto è proprio su questi ultimi che si incentra il mio lavoro.

I bambini – e i minori in generale – spesso sono considerati alla stregua di un oggetto o di un bene da gestire, o ancora peggio, come un “problema marginale”.

Probabilmente ciò avviene a causa di una scarsa cognizione della realtà del “Mondo dei minori”, e di un’inadeguata predisposizione a considerare il minore come soggetto di diritti e come portatore in proprio di esigenze ed interessi attivi di grado non inferiore a quelli degli adulti.

La relazione, muovendo da un’analisi vittimologica dei reati sessuali sui minori, vuole esaminarne le varie tipologie alla luce delle più recenti iniziative dettate dalle leggi N°66 del 1996 e N°269 del 1998.

La crescente attenzione in materia, relativa alle problematiche connesse alla rete Internet, mi induce a riflettere sull’allarmante questione dei contenuti da esso veicolati, potenzialmente suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico e mentale dei minori o di offenderne la loro dignità.

La recente novellistica legislativa ha cercato di trovare soluzioni per reprimere la pedofilia e tutelare il minore sessualmente sfruttato, promuovendo anche un miglior uso di Internet, al fine di contrastare

la diffusione di contenuti illegali, quali la pornografia minorile e l'impiego della Rete per scopi pedofili o come guide turistiche a luci rosse per la prostituzione minorile.

In questo elaborato si sottolineerà che, nonostante la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (Strasburgo, 25/01/96) e la già citata legge N°269 del 1998, che considera i suddetti fenomeni come "riduzione in schiavitù", la protezione del minore è ancora limitata vista la scarsa applicazione di queste norme.

2 La Vittimologia

2.1 Una disciplina emergente

Lo studio d

lo studio del reato come alternativo all'approccio tradizionale, focalizzato sul delinquente. Lo studio della vittima consentì di trasformare la criminologia eziologica dallo studio statico del delinquente a quello dinamico; il quale considera il comportamento criminale come il risultato di interazioni. L'esperienza ha segnalato, infatti, molto chiaramente che tra il criminale e la sua vittima si vengono a sviluppare determinati processi psichici i quali, agendo in soggetti che già si trovano sotto l'influenza di sentimenti di ira, di collera, di paura, possono sviluppare reazioni più o meno violente. Non sembra possibile quindi, nello studio della genesi dei fenomeni criminosi, separare il criminale dalla vittima dato le loro reciproche influenze. Negli anni '50 Ellenberger² dette un importante sviluppo alla ricerca vittimologica ampliando i concetti basilari di vittima conosciuti da Von Hentig.

Questi tre concetti si possono così sinteticamente esporre:

² Ellenberger H. F.: "Relations psychologiques entre le criminel et la victime", in *Revue International de Criminologie et de la Police Technique*, 1954

- Il criminale – vittima. Con questo termine si definiscono tutti quei casi in cui il soggetto può diventare criminale o vittima, come spesso avviene, ad esempio, nel bambino maltrattato;
- La vittima latente o potenziale. Si usa questa espressione per indicare quei soggetti che hanno una predisposizione ad essere vittima;
- La relazione specifica fra criminale e vittima. Ellenberger ampliò questo concetto di Von Hentig distinguendo tre diversi meccanismi:
 1. La pura relazione nevrotica;
 2. La relazione psicobiologica, che indica l'attrazione reciproca di due caratteri costituzionalmente complementari;
 3. La relazione genobiologica, che indica l'attrazione reciproca basata su un'eredità simile.

Vi è però, una differenza fra le idee di Von Hentig e di Ellenberger da un lato e quelle di Mendelsohn dall'altra. I primi ritengono lo

studio della vittima come una branca della Criminologia, il secondo considera la Vittimologia una disciplina a se stante.

Bisogna evidenziare che solo dagli anni '70 la Vittimologia ha ottenuto la riconoscenza scientifica che meritava, con la fondazione di una rivista internazionale "Victimology: An International Journal", con la fondazione di una "Società internazionale di Vittimologia", con vari Simposi internazionali di Vittimologia e con altre iniziative di vario genere.

Gli si può inoltre rilevare che, stesso nell'ambito della Vittimologia, secondo alcuni autori essa si configura come campo autonomo di ricerca nell'ambito della criminologia, secondo altri rappresenta invece uno status indipendente³, estendendone il campo d'interesse al di là della giustizia penale.

In seguito alle ricerche e alla crescente produzione letteraria, la vittimologia svolge innanzitutto la funzione di agevolare la ricostruzione del fatto e l'individuazione del responsabile.

³ Mendelsohn B.: "Victimology and contemporary society's trends?", *Victimology: An International Journal*, 1977

Oggigiorno gli studi vittimologici sono adoperati in Criminologia, in Criminalistica, nella politica criminale e nel diritto e nella procedura penale, ma secondo Holyst⁴ dovrebbero provvedere anche all'educazione sociale, garantendo il reinserimento della vittima nella società, e fornendo un'adeguata terapia socio - psicologica ai soggetti più esposti al rischio di vittimizzazione

2.2 Aspetti giuridici. Cenni

Da un punto di vista giuridico, la vittima viene identificata con il soggetto passivo del reato che è titolare dell'interesse offeso. L'individuazione del soggetto passivo è importante oltre che dal punto di vista processuale anche da quello della politica criminale. Sotto il profilo giuridico, l'incidenza della vittima nella genesi del reato è analizzata sotto diversi aspetti. Un primo aspetto riguarda la qualità del soggetto passivo in relazione alla identificazione del reato. Infatti, esistono dei reati che per essere tali

⁴ Holyst B.: "The scope, tasks and aim of penal victimology", in Schneider H. J.: "The victim in an International Perspective", De Gruyter, Berlin, 1982

- a) da un lato il legislatore considera di maggior disvalore il fatto che il reato venga commesso su soggetti degni di particolare tutela;
 - b) dall'altro si vuole colpire più gravemente chi si avvale, per commettere il delitto di relazioni che lo rendano, sotto alcuni aspetti, più facile perché meno atteso e perché può consumarsi in un ambiente di reciproca fiducia;
3. come limite della punibilità: esistono reati come quello previsto dall'art. 649 c. p. (reato contro il patrimonio), per il quale la relazione di parentela (coniuge, figlio, ascendente, fratello) esclude la punibilità o la subordina ad una condizione (querela) nei reati altrimenti perseguibili d'ufficio.

La qualità del soggetto passivo e i rapporti tra colpevole e vittima possono inoltre incidere sull'elemento soggettivo del reato. Sotto questo aspetto le norme maggiormente rilevanti sono rappresentate dagli art. 60 e 82 c.p. Occorre tenere presente che, in base all'art. 59 c.p., le circostanze aggravanti o attenuanti debbono essere valutate

⁶, che può essere vista come cooperazione
sia materiale che psichica. Esistono dei reati che, per ritenersi tali,

⁶ La suddetta ipotesi ha suscitato non poche perplessità di carattere interpretativo, essendo questo problema affrontato più sul piano teorico che su quello pratico, in quanto è disattesa una effettiva analisi psicologica

richiedono che il soggetto passivo ponga in essere un certo comportamento la cui volontà è viziata da un errore o violenza. Un esempio ci viene offerto dal delitto di circonvenzione di incapace, dove il soggetto passivo partecipa a porre in essere un atto che produce effetti giuridici dannosi per se o per altri.

Nel reato in danno proprio la cooperazione, sia materiale sia psichica, del soggetto passivo, si può concretizzare in un comportamento doloso che, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, concorre a determinare l'evento. Si tratta di ipotesi in cui il reato, pur se attribuito in toto al soggetto attivo, sul piano causale prevede una compartecipazione di condotte convergenti. Così, ad esempio, il reato di corruzione di minorenni può essere facilitato, se non provocato o dalla volontaria adesione o magari dall'adescamento del soggetto passivo.

Inoltre, il comportamento della vittima può determinare un concorso di colpa, il che si verifica nei reati colposi, e porta all'attenuazione del danno sotto il profilo civile. Si pensi al caso di un automobilista che, in centro abitato, a forte andatura investe un pedone che attraversi improvvisamente la strada al di fuori delle strisce pedonali.

Infine, il fatto delittuoso può scaturire da un comportamento ingiusto da parte della vittima che scatena una reazione che altrimenti non si sarebbe avuta. In questa ipotesi al colpevole viene concessa l'attenuante della provocazione.

2.3 Aspetti criminologici

2.3.1 Notazioni introduttive

Sotto l'aspetto criminologico occorre distinguere i reati in cui persistono rapporti illeciti tra soggetto attivo e soggetto passivo da quelli in cui tali rapporti non esistono.

Una caratteristica dei reati appartenenti al primo gruppo è data dalla potenziale equivalenza criminosa tra autore e vittima del reato; cioè si riferiscono a soggetti predisposti alla violenza che si fanno giustizia da sé.

Esistono inoltre ipotesi secondo le quali, pur in mancanza di rapporti illeciti, i due soggetti appartengono ad una sottocultura che impone in determinate situazioni la vendetta dell'offesa subita. Tale vendetta

non solo non è sentita come delitto dalla comunità, ma spesso è considerata come esecuzione di una sentenza.

Analogamente nei reati reciproci i due soggetti si pongono allo stesso livello accettando la violenza l'uno contro l'altro. Le ipotesi delineate sono accomunate da una implicita accettazione del rischio da parte della vittima, inoltre esiste una potenziale o effettiva alternativa tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato.

A volte, il comportamento della vittima può costituire un motivo determinante del reato. Cioè la risoluzione criminosa del soggetto attivo dipende da una azione ingiusta compiuta dalla vittima. In questa ipotesi, pur se l'emotività e la labilità dei centri motori predispongono il soggetto alla violenza, da un punto di vista criminologico ci troviamo di fronte ad una persona socialmente meno pericolosa.

Oltre che da un legame che potremo definire illecito, il reato può trovare la sua motivazione nell'ambito di un legame lecito e ciò a
alità del soggetto attivo o anche del soggetto passivo, che può arrivare fino alla malattia mentale. Esempio di questo è: "l'omicidio del consenziente, eutanasia". La pericolosità

degli autori di questi delitti si esaurisce nell'ambito del rapporto inter
soggettivo.

A prescindere dal rapporto che lega il soggetto attivo alla vittima,
quest'ultima può entrare nella motivazione del reato per ciò che essa
è, o per ciò che il suo comportamento rappresenta agli occhi
dell'agente, o anche per ciò che possiede o p
sessuale, truffe, furti ecc.)

La vittima in relazione a questo tipo di criminalità costituisce lo
strumento per la realizzazione di un fine personale.

Sembra inoltre opportuno distinguere le varie ipotesi criminose da
un punto di vista criminologico in quanto non si può mettere sullo
stesso piano chi, senza violenza, ruba per non soccombere e chi, del
furto o della truffa, ne ha fatto un sistema di vita.

2.3.2 Predisposizioni vittimogene

La vittimologia ha cercato di mettere in risalto alcuni elementi che
caratterizzano i diversi tipi di vittima.

E' stato evidenziato come i soggetti appartenenti alla società

possiedono diversi gradi di probabilità di essere soggetti passivi di un reato. In altri termini, alcuni soggetti sono più predisposti di altri ad essere vittime. E' stato notato come esiste una certa corrispondenza tra questa predisposizione e alcune ipotesi normative, che accordano una particolare tutela a certi tipi di vittime caratterizzate da alcune qualità o condizioni⁷.

Queste predisposizioni, dette vittimogene, si possono classificare sulla base di criteri diversi.

Una prima classificazione si basa sulla distinzione tra disposizioni innate e predisposizioni acquisite. Le prime sono quelle che l'individuo possiede sin dalla nascita, quali: sesso, vizio parziale o totale di mente, mutismo, cecità ecc..

Le seconde sono quelle che l'individuo acquista in un momento successivo alla nascita quali tratti psico - sociali, infermità, ecc.

In relazione al tempo, le predisposizioni possono essere permanenti, se accompagnano l'individuo per tutta la vita, e temporanee se accompagnano l'individuo solamente per un determinato periodo di

⁷ Gulotta G.: "Introduction a la victimologia", in coll. con Vagaggini M.: "Annuario de sociologia y psicologia juridicas", Barcellona, 1976

tempo. Le predisposizioni possono costituire un fattore di agevolazione del delitto, di incentivazione alla scelta della vittima o causa scatenante del crimine⁸.

Secondo un'altra classificazione⁹ le predisposizioni vengono distinte in:

- 1) biofisiologiche;
- 2) sociali;
- 3) psicologiche.

Nelle predisposizioni biofisiologiche rientrano:

- a) l'età: esistono reati come l'infanticidio, la pedofilia, che possono essere commessi quando la vittima è molto giovane o appena nata¹⁰; anche le persone anziane possono trovarsi in uno stato di debolezza fisica o anche di isolamento, che facilita la commissione di reato;

⁸ Tranchina G.: "La vittima del reato nel sistema penale italiano", in Gulotta G.: "Dalla parte della vittima", Giuffrè, Milano, 1980

⁹ Fattah E. A.: "La victime est-elle coupable?", Les Presses de l'Universite de Montreal, 1971

¹⁰ A.A. V.V. Report of President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, U.S. Government Printing Office, Washington, 1967

b) sesso¹¹: si pensi alla maggior parte dei reati sessuali, dove la vittima è quasi sempre una donna, e ancora i reati uxoricidio.

La predisposizione sociale può essere dovuta a:

- a) professioni o mestieri: psichiatri, prostitute, portavalori, agenti di polizia;
- b) status: stranieri immigrati, minoranze etniche di colore o religiose;
- c) condizioni economiche: individui che occupano posizioni sociali elevate o esposte al pubblico;
- d) condizioni di vita: vivere da solo o in luogo isolato, la condotta generale dell'individuo.

Tra le predisposizioni di tipo psicologico si possono citare:

- 1. devianze sessuali: in modo particolare gli omosessuali sono soggetti ad essere vittime di rapine ed estorsioni in quanto, per nascondere la propria condizione, si precludono spesso l'aiuto degli altri;

¹¹ Campione di Wolfgang M.E. Patterns in Criminal Homicide, Univ. of Pennsylvania Philadelphia, 1958

2. stati psicopatici: gli immaturi, i subnormali e i depressi sono i più soggetti ad essere vittime di raggiri;
3. tratti del carattere: la negligenza e l'imprudenza, la credulità o la fiducia, stanno alla base di molti reati patrimoniali; o ancora si pensi alla cupidigia, all'appagamento sessuale, all'avarizia, che possono far accettare all'individuo rischi cui normalmente non è sottoposto.

2.3.3 Classificazione delle vittime

Le diverse modalità con cui si può presentare il rapporto criminale vittima sono state evidenziate, dal punto di vista classificatorio, dalla vittimologia.

Innanzitutto si è focalizzato l'attenzione sulle false vittime per distinguerle da quelle reali. Nell'ambito delle vittime che tali non sono si suole distinguere fra vittime simulatrici e vittime immaginarie: entrambe sostengono falsamente, con vari motivi, di essere oggetto di aggressioni o di aver subito comportamenti criminosi. Tuttavia la vittima simulatrice sostiene la propria accusa conoscendone la falsità

e per motivi vari, quali la vendetta, il ricatto, la discolta, che sono solitamente a fondamento del reato di calunnia.

Invece la vittima immaginaria non è consapevole della falsità dell'offesa subita. Qui, la falsa accusa deriva dalla perdita o dalla mancanza del senso della realtà, ricollegabili sia a ragioni psicopatologiche (per es. isteria, paranoia) sia immaturità psichica

Analizzando poi le vittime reali, queste si possono distinguere in accidentali e partecipanti. Nelle prime manca un qualsiasi rapporto con la condotta dell'agente. Le vittime accidentali entrano nella genesi del reato in modo del tutto indipendente dal comportamento del reo. Si pensi per esempio alla vittima di un'attività terroristica¹², dove il rapporto colpevole-vittima non ha nessun rilievo, e dove la vittima si presenta indiscriminata. Questa categoria di vittime è presente in molti reati: si pensi alle frodi di commercio e alle alterazioni dei prodotti commestibili.

¹² Nuvolone P.: "Il sistema del diritto penale", CEDAM, Padova, 1976

Infatti, in relazione al rapporto con il reo, le vittime, sia accidentali che indiscriminate, vengono definite fungibili, proprio perché l'agente pone in essere il comportamento criminoso senza alcuna precisa individuazione della vittima. Questa definizione è di particolare importanza, non solo ai fini diagnostici, ma anche preventivi. Infatti, con il perdere di importanza della personalità individuale della vittima nella genesi del reato cresce la pericolosità del delinquente.

Ricordiamo inoltre le vittime partecipanti, che sono quelle il cui comportamento è correlato alla condotta del reo. Esse sono di solito vittime infungibili. Rientrano in questa categoria:

1. le vittime per imprudenza: la circolazione stradale ne offre una grande varietà di esempi, come guidare ubriachi, che può creare situazioni in cui si è vittima di se stessi;
2. vittime alternative: si riscontrano in certe ipotesi quale la rissa, nel cui contesto il soggetto si pone come possibile agente o vittima;

3. le vittime provocatrici: per questi soggetti la causa della loro vittimizzazione è da ricercarsi in un precedente comportamento aggressivo;
4. vittime volontarie: si tratta di soggetti passivi che sono tali per loro scelta e a seguito di consenso.

Di recente è stato messo in evidenza un particolare tipo di vittimizzazione, che dipende da condizioni sociali e cui si ricollegano variabili biologici quali il sesso, l'età, ecc. Questo tipo di vittimizzazione, detta collettiva, si caratterizza per il fatto che la violenza esercitata, in modo selettivo o indiscriminato, si rivolge ad una pluralità di persone ed è espressione di un abuso di potere. Il termine potere è qui inteso come attribuzioni ad un soggetto di capacità o facoltà per il raggiungimento dei suoi fini, determinando o influenzando condotte di altri soggetti o gruppi. L'abuso consiste nell'esercitare tale potere senza tener conto del bene comune agli altri. Il danno che deriva da suddetto abuso di potere è del tipo diffuso, cioè produce un vittimizzazione di più soggetti¹³.

¹³ Gulotta G.: "Collective victimization", *Victimology: An international Journal*, 1985

Quando il danno riguarda una sfera circoscritta e definita di individui siamo in presenza di un gruppo “discriminato” di vittime; se al contrario il danno riguarda una pluralità indifferenziata di soggetti, il gruppo di vittime è indiscriminato.

Forme di vittimizzazione collettiva possono scaturire dall’abuso dei tre poteri tradizionali: legislativo, esecutivo e giudiziario. Si pensi ad un regime totalitario instaurato contro la volontà popolare, o ad un sistema sanitario dove vengono violati i diritti del malato, o ancora nel campo giudiziario, alla carcerazione preventiva. Oltre a questi poteri tradizionali esistono altri poteri che hanno una notevole potenzialità vittimizzante. Una forma particolare di vittimizzazione collettiva è quella che risulta dall’abuso del potere familiare¹⁴. La famiglia come l’organizzazione sociale è basata su relazioni di potere. Nella famiglia, il potere è una tipica espressione dello status e consiste nella facoltà, attuale o potenziale, da parte di uno di essi, di influire sul comportamento dei membri. Il sistema familiare e il suo equilibrio entrano in crisi quando i singoli membri presentano

¹⁴ Blood R. J., Wolfe D.M.: “Husband and wife: The Dinamics of Married Living”, Free Press, New York, 1968

obiettivi incompatibili o posizioni divergenti rispetto alla famiglia, ed è a questo punto che entra in funzione il potere coercitivo¹⁵ (esercitato con punizioni, ingiurie, violenza fisica) al fine di ristabilire l'equilibrio del sistema. La quotidiana e altissima frequenza di episodi di violenza, sopraffazioni e maltrattamenti sono stati evidenziati da numerose ricerche. Inoltre in relazione alla violenza coniugale, l'analisi dei dati mostra come all'origine della vittimizzazione vi è una norma sociale e consuetudinaria che attribuisce al marito un ruolo e un potere connessi che legittima l'impiego della forza fisica, della violenza sessuale e delle percosse quali mezzi attraverso cui attuare e confermare quel potere.

E' indicativo che, in certi casi, tempi e luoghi, la violenza sessuale sulla moglie non costituisce reato.

Anche i minori subiscono il comportamento violento dei genitori, che esercitano su di essi un potere "legittimato" da quelle norme che attribuiscono loro il controllo e l'educazione¹⁶. I figli subiscono violenze di ogni tipo, fisiche, sessuali e psicologiche. Solo in casi

¹⁵ Franck J. R., Raven B. H.: "The basis of social power", in Cartright D., 1959

¹⁶ Viano E. C.: "The Battered Child. A review of study and research in the Area of Child Abuse", in Drapkin I., vol. 4, 1975

rari trova applicazione la norma dell'art. 571 c.p., che punisce l'abuso dei mezzi di correzione, poiché queste forme di violenza restano occulte

2.3.4 Problematiche psicologiche

Gli psicologi sociali hanno recepito alcune prospettive, come quella sistemica, quella attribuzionale e quella interpersonale, che si sono rilevate utili nell'ambito della diagnostica della vittimologia.

In relazione alla prospettiva sistemica, è stato abbandonato il metodo causale lineare, attraverso il quale si cercava, per ogni fenomeno, di individuare gli antecedenti, e di ordinarli secondo un rapporto di causa – effetto. Al suo posto è subentrato il concetto di sistema, visto come complessità organizzata, in cui le parti assumono un significato solo se ci si riferisce al loro valore e alla loro posizione all'interno del sistema.

Secondo questa teoria i sistemi possono essere di due tipi: aperti e chiusi.

Il sistema chiuso viene anche considerato isolato, in quanto non si verifica alcuno scambio di energia o di materia all'interno dell'ambiente; infatti, in esso, l'equilibrio finale è sempre determinato dalle condizioni iniziali.

Il sistema aperto si caratterizza per essere in rapporto con l'ambiente circostante attraverso un continuo flusso di energia e di informazioni sia verso l'interno che verso l'esterno. In un sistema, partendo da differenti condizioni iniziali, si può raggiungere il medesimo stato finale, così come risultati diversi possono essere raggiunti partendo da identiche posizioni iniziali. La differenza può essere spiegata con un celebre esempio¹⁷: se diamo un calcio ad un pallone, questo si metterà in movimento fino a raggiungere una data posizione, la quale è determinata da un insieme di fattori determinanti (peso, forma, quantità di energia ecc.); se invece diamo un calcio ad un cane, questi potrà reagire mordendo. Ebbene in questo secondo caso con il calcio non abbiamo trasmesso energia, ma un'informazione, cioè con il calcio abbiamo comunicato qualcosa; a sua volta la reazione del cane

¹⁷ Bateson G.: "The Group Dynamics of Schizophrenia, Exploration Theory and Treatment", the Free Press, Glencoe, 1960

costituisce anch'essa una comunicazione alla quale potranno seguire altri scambi, ma lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere con un comportamento diverso dal calcio.

Nell'ambito dei comportamenti umani possiamo affermare che in un rapporto interpersonale, l'informazione è contenuta nel comportamento del primo soggetto. L'utilizzo della prospettiva sistemica pone lo studio della vittima in un'ottica nuova. La personalità della vittima e lo studio delle sue condizioni socio - ambientali non bastano, da sole, ad inquadrare il problema. Volendo fare riferimento al caso più semplice, dove la relazione interessa soltanto due soggetti, l'attenzione deve essere posta sulla diade criminale- vittima, intesa come sistema dalla cui scomposizione possono derivare errori di interpretazioni e perdite di informazioni utili alla analisi del caso.

Inoltre, si deve considerare che il reato non riguarda soltanto individui, ma situazioni e che lo studio del reo, in funzione del delitto compiuto, fornisce un'immagine solo parziale dell'evento, al verificarsi del quale contribuiscono oltre che la vittima, anche gli

eventuali soggetti presenti sulla scena del delitto¹⁸. Quando i rapporti tra agente e vittima possono inquadrarsi in una visione sistemica, non è lecito considerare la vittima come un mero prodotto dell'azione del reo. La vittima in certi reati partecipa attivamente allo svolgersi dell'azione e, solo quando l'intenzione si è compiuta, assume il ruolo definitivo di vittima. In questa nuova prospettiva, l'attribuzione dei ruoli diventa possibile solo una volta consumato il reato, avendo essa un contenuto eminentemente descrittivo. Infatti, l'individuazione, tra due soggetti, di un criminale e di una vittima interagenti in un sistema non implica alcun giudizio aprioristicamente valutativo, ma solo la descrizione di una situazione storicamente verificatasi, in cui le differenti posizioni sono il risultato dell'interruzione e/o della risoluzione di un processo di interazione circolare all'interno di un sistema¹⁹.

La prospettiva attribuzionale studia le regole usate dall'uomo della strada per analizzare la causa di un comportamento; inoltre suddetta prospettiva mette in evidenza come tale analisi possa influire sul suo

¹⁸ Gulotta G.: "New Approaches to Victimology", International Review of Applied Psychology, in Rassegna Italiana di Criminologia, I, Giuffrè, 1984

¹⁹ Bateson G.: "Mente e Natura", Adelphi, Milano, 1984

modo di fare. La teoria attribuzionale tende a spiegare le origini e le sensazioni dell'agente, della vittima e dell'osservatore del fatto. In uno studio in materia di reati sessuali, sulla relazione tra attribuzioni di colpa e capacità di fronteggiare l'evento, è emerso che, di fronte alla terrorizzante possibilità del ripetersi dell'evento, la vittima si procura un'illusione di sicurezza con un'auto attribuzione di responsabilità, nonostante sia mancata la propria partecipazione al reato.

Particolare attenzione è stata posta poi, alla distorsione dei processi attribuzionali. Così talvolta, nell'analisi causa- effetto, l'uomo comune è tenuto a concentrare la sua attenzione sulle caratteristiche personali dei soggetti, alle quali attribuisce la diversità di comportamento, sottovalutando il ruolo dei fattori riferibili alle situazioni²⁰. Altre volte, l'attribuzione del comportamento avviene in assenza di notizie sul soggetto agente. In queste ipotesi il soggetto si avvale dei propri stereotipi per giungere ad un giudizio. Gli stereotipi, razionali o irrazionali che siano, possono essere costituiti

²⁰ Heinder F.: "Psicologia delle relazioni interpersonali", Il Mulino, Bologna, 1972

da fatti riferiti, proiezioni affettive o vere e proprie fantasticherie²¹. Così è stato osservato che, negli USA, l'immagine e la responsabilità dell'imputato influenzano la giuria in maniera differente, a secondo che questa sia chiamata a decidere su un caso di violenza sessuale ovvero di furto con scasso. Infatti, lo stereotipo del violentatore è rappresentato, per gli americani, dall'uomo di colore di basso livello sociale e scarsa scolarità. Dunque, trovarsi di fronte ad un imputato dotato di una buon'immagine sociale, contrasta con le loro aspettative e ciò può portare ad una esclusione di responsabilità dell'imputato, cosa che non si verifica nel caso del furto con scasso²².

In campo vittimologico, l'analisi attribuzionale ci permette di chiarire la dinamica sottesa al processo di vittimizzazione e come la vittima entra nella genesi del reato, nonché la rilevanza e la natura del dramma subito dalla vittima. Sono questi i criteri quando, per punire il responsabile e assicurare il risarcimento della vittima, si vuole

²¹ Allport G.M.: "La natura del pregiudizio", Nuova Italia, Firenze, 1975

²² De Cataldo N., Gulotta G.: "A Systematic and Attributional Approach to ology: An International Journal, 1983

giungere ad una definizione giuridica del fatto attraverso gli organi giudicanti.

Soltanto di recente si è posto all'attenzione degli studiosi il ruolo della vittima nel processo penale. Le ricerche hanno evidenziato che, il modo con cui la vittima è percepita da taluni soggetti che operano nel sistema della giustizia e il modo con cui essa svolge il suo ruolo nel corso del processo, possono influire sull'iter giudiziario.

Le caratteristiche della vittima in grado di influire sul processo si possono dividere in due gruppi²³. Nel primo gruppo rientrano le caratteristiche personali (come ad esempio: il sesso, l'età, la classe sociale, la rispettabilità), le caratteristiche della personalità (quali la presenza di disturbi emotivi, ecc.) e le caratteristiche fisiche (quali la bellezza, ecc.). Si fanno rientrare in questo gruppo anche i rapporti con l'aggressore e la gravità del danno.

Al secondo gruppo appartengono invece, le caratteristiche comportamentali: cioè i comportamenti della vittima tenuti prima e

²³ Fattah E. A.; "Some Recent Theoretical Developments in Victimology", *Victimology: An International Journal*, 1979

durante la commissione del delitto (come ad esempio: i precedenti penali, la condotta sessuale, la partecipazione a reati).

Nell'ambito della prospettiva interpersonale, lo studio del comportamento umano si basa sull'analisi delle manifestazioni, osservabili nella relazione che si viene ad instaurare tra agente e vittima²⁴. Il modo di evolversi dell'interazione dipende dall'esperienza che, chi comunica, ha di sé, dell'interlocutore e della stessa situazione. Ma può succedere che i soggetti, che si trovano ad interagire, non si rendono conto della non coincidenza dell'esperienza che ciascuno ha di sé e dell'altro; ciò porta ad una serie di interpretazioni, aspettative, attribuzioni e controattribuzioni fuorvianti, da cui può scaturire un conflitto. In altri termini la comprensione o il fraintendimento di un rapporto interattivo è legato al significato che ogni soggetto dà al comportamento dell'altro.

Nella prospettiva interpersonale assumono particolare importanza:

1. il tipo di informazione utilizzata dalle persone per attribuire ad altri intenzioni, motivazioni, responsabilità;

²⁴ Watzlawick P., Buavin J. H., Lackson D.: "Pragmatica della comunicazione
71

2. gli elementi di distorsione del processo attributivo;
3. gli effetti di tali distorsioni in merito al comportamento.

Il reato di violenza sessuale ci può fornire un'esemplificazione dei vari fraintendimenti, che possono alterare il rapporto interpersonale, e dei meccanismi di attribuzione di responsabilità. Nell'iter che culmina nella violenza sessuale, fra i possibili fraintendimenti, di particolare importanza è quello relativo alla distinzione tra vittime accidentali e vittime partecipanti. Si sottolinea inoltre, come i criteri per verificare l'esistenza o il mezzo della partecipazione sono soggettivi e fanno riferimento agli stereotipi più attivi. Così per esempio può accadere che una donna, che ha accettato un passaggio in macchina, per il solo fatto di essere cortese, si vede attribuita una parte di responsabilità della violenza subita. In suddetta ipotesi non si tiene conto che spesso, l'atteggiamento partecipante o provocatorio, è un'interpretazione che l'uomo dà al comportamento della donna, a prescindere dalla valutazione che la stessa dà ai suoi atteggiamenti e alle sue intenzioni²⁵.

²⁵ Gulotta G.: "Famiglia e violenza", Giuffrè, 1984

Talvolta la violenza sessuale può derivare anche dalle intenzioni seduttive attribuite erroneamente dall'aggressore alla vittima. Ciò accade tutte le volte in cui i messaggi verbali della donna sono interpretati in maniera distorta, al punto tale da farle attribuire disponibilità sessuale semplicemente perché accetta delle galanterie verbali. Un comportamento caratteristico della donna è quello di privare di ogni significato sessuale gli approcci tentati dall'uomo. Questo atteggiamento culturalmente indotto, la porta a rinviare continuamente una decisione sugli sviluppi della relazione.

In questo contesto, può succedere che mentre determinate azioni sono spogliate del loro significato dal genere femminile, appaiono alla gente come un messaggio inequivocabile²⁶.

Questi meccanismi possono portare l'autore della violenza a sostenere di non aver avuto l'intenzione di forzare la volontà della donna, in quanto questa sembrava consenziente.

Suddetta dinamica diventa comprensibile se vista in relazione alla teoria dell'attribuzione, secondo la quale spesso l'autore del comportamento lo percepisce e lo giudica in modo diverso da chi lo

²⁶ Sartre J. P.: "L'essere e il nulla", Il Saggiatore, Milano, 1965

osserva o lo subisce. In particolare, l'agente è portato a ritenere che il risultato negativo del suo comportamento sia dipeso da fattori esterni; al contrario, l'osservatore tende ad attribuirlo a disposizioni personali dell'agente. In questa prospettiva, lo svolgimento della violenza sessuale assume contorni più precisi perché l'uomo affermerà un presunto consenso della donna, dedotto dal fatto che, ad esempio, fossero soli in casa, luogo in cui la donna era venuta volentieri, tenendo un comportamento gentile e compiacente. Al contrario, l'altra parte affermerà che non si aspettava la violenza. Nella violenza sessuale sopra esaminata, il differente comportamento tenuto dai due soggetti è da attribuire agli stereotipi maschili e femminili posseduti rispettivamente dall'uomo e dalla donna.

Tuttavia, il fraintendimento può derivare dall'incontro di due culture differenti. Ciò è stato evidenziato in uno studio, condotto da Watzlawick²⁷, sul comportamento sessuale tra i soldati americani e le donne inglesi durante l'ultima guerra mondiale. Ne scaturirono una serie di fraintendimenti sul reciproco comportamento sessuale dovuti ad un semplice sfasamento della sequenza comportamentale.

²⁷ Watzlawick P.: "La realtà della realtà", Astrolabio, Roma, 1976

2.3.5 La prevenzione

Lo studio della vittima, al di là dell'esatta interpretazione del fatto concreto e dell'accertamento delle responsabilità individuali, mira alla finalità della prevenzione del crimine. La prevenzione, oltre che con interventi sulla vittima, deve avvenire attraverso azioni sull'ambiente perché solo tali misure possono efficacemente influenzare il tasso di criminalità e di vittimizzazione²⁸. Per esempio, nell'ambito dell'urbanistica, non sembrano esserci dubbi sul fatto che abitazioni isolate favoriscano una maggiore attività criminale rispetto ad altre, che non soffrono di un isolamento spaziale²⁹.

L'attività criminale potrà anche essere favorita dall'assenza nei quartieri di un nucleo di polizia.

Le vittime, insomma, devono organizzarsi così come lo ha fatto la criminalità, in modo tale che quest'ultima possa essere combattuta anche in funzione della vittima.

²⁸ Mayhew P.: "Crime as Opportunity, Her Majesty's Stationary Office", Londra, 1976

²⁹ Newman O.: "Defensible Space", Mac Millan, New York, 1972

Bisogna avviarsi, dunque, verso una tecnologia del comportamento della vittima.

Sempre più ci si rende conto che è più facile e realistico cercare di intervenire sul comportamento della vittima che sulla condotta del criminale, soprattutto se si prende atto che:

- a) la probabilità di divenire vittima di un crimine non è ugualmente distribuita fra tutti gli individui;
- b) le circostanze costituiscono una sorta di predisposizione specifica nei confronti di determinati reati;
- c) le predisposizioni specifiche possono distinguersi in funzione dell'origine, della loro permanenza nel tempo, della loro natura.

Dunque la vittimologia tende, a fini preventivi, a mettere a fuoco il comportamento vittimogeno dei soggetti e le occasioni sociali o tipiche che agevolano il delitto; inoltre tende a responsabilizzarli per far sì che la loro negligenza non possa favorire condotte criminali, che potrebbero essere scoraggiate con una maggiore attenzione. A soddisfare tali esigenze, può risultare utile innanzi tutto un'attività

informativa e divulgativa, già all'interno delle scuole. Questa conoscenza porrebbe l'individuo in condizioni di poter evitare quelle situazioni o quei comportamenti che possono esporlo a maggior pericolo.

Di recente, in relazione al reato di rapina e sequestro di persona a scopo d'estorsione, sono apparsi sui giornali informazioni e consigli idonei a ridurre il rischio. Per esempio è stato consigliato di evitare orari e percorsi abitudinari.

Oltre ad un modello comportamentale dei soggetti idoneo allo scopo, ai fini di una efficace prevenzione, occorre che lo Stato intervenga a protezione dei soggetti più esposti, con misure adeguate a scoraggiare il crimine.

Ad esempio per prevenire la violenza familiare può essere utile:

- promuovere un processo di socializzazione e sensibilizzare l'opinione pubblica ad utilizzare modelli educativi non violenti;
- coinvolgere le strutture scolastiche;
- cercare di ridurre il disagio socio- economico;

- sviluppare servizi sociali che più rispondano allo scopo;
- sviluppare una maggiore partecipazione all'attività educativa ed informativa di quegli operatori che sono i primi a venire a conoscenza di maltrattamenti.

2.3.6 Risarcimento delle vittime

In tema di riparazione del danno subito dalla vittima prevale l'aspetto economico.

La riparazione economica del danno, materiale o non materiale, trova la sua disciplina nell'art. 185 c.p. che, al secondo comma, dispone: "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". Chiunque sia stato danneggiato quindi, da un reato può chiedere, sia attraverso un'autonoma azione civile, sia attraverso la costituzione in parte civile nel processo penale, di essere risarcito. Il risarcimento è a carico dei responsabili. A livello generale, non esiste una normativa

che preveda un'estensione dell'obbligo di riparazione a carico di fondi pubblici. Esiste piuttosto, un fondo comune per le vittime della strada alimentato dai contributi delle compagnie assicuratrici e da vari interventi di forma assistenziale da parte dei Comuni. Inoltre, a livello regionale esistono delle normative che prevedono la riparazione di danni subiti dalle vittime di atti di terrorismo criminale³⁰. Anche la legislazione statale si è messa in movimento con varie iniziative, anche riparatorie, tendenti ad affrontare situazioni di danno della criminalità.³¹ Tuttavia, queste ultime si presentano rafforzative rispetto alle speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini, vittime del dovere o di azione terroristiche.

Per le vittime esiste anche un risarcimento economico per il danno morale che si concretizza in uno stress psicologico³², ma la sua entità è simbolica. Peraltro, il danno da stress psicologico, variando

³⁰ Bellantoni G.: "La riparazione alle vittime del reato fra istanze risarcitorie e politica assistenziale", L'indice Penale, 1985

³¹ Pisani M.: "Premessa sulla tutela della vittima nel sistema penale italiano", Rapporto italiano al VII Congresso ONU, Quaderni della giustizia, 1985

³² Honfoll S. E.: "Personal and Social Resources and the Ecology of Stress

a seconda della vittima, rende più problematica una condanna al risarcimento. Di maggiore utilità risulterebbe, invece, la costituzione di centri d'assistenza che potrebbero aiutare la vittima a superare le difficoltà derivanti dal reato. Ecco perché, sull'esempio di quanto fatto in alcune zone degli Stati Uniti³³, è auspicabile l'introduzione o il miglioramento di alcune iniziative post- delictum, quale:

- assumersi immediatamente cura della vittima;
- evitare alla vittima inutili intromissioni mediche, della polizia, della stampa;
- dare consigli alla vittima per il risarcimento e la riparazione;
- offrire denaro per superare le prime necessità;
- assistere la famiglia in attività successive al delitto, come ad esempio i funerali;
- attivarsi presso le società di assicurazioni;
- incoraggiare la vittima a denunciare il fatto.

³³ Dussich J.: "Victime Service Models and their Efficacy", in Viano E.: "Victims and Society", Visage, Washington D.C., 1976

Anche nell'ambito di organizzazioni sovranazionali hanno trovato una sempre maggiore considerazione il ruolo della vittima e soprattutto le esigenze di protezione della stessa.

In particolare, si segnala la Convenzione europea per il ristoro a vittime di crimini violenti, sottoscritta da nove stati membri (fra cui non figura l'Italia). Suddetta Convenzione prevede che gli stati firmatari si impegnino a risarcire il danno, qualora le vittime di reati dolosi violenti, che hanno riportato lesioni fisiche o danni psicologici, e le persone a carico di soggetti uccisi non riescano ad ottenere un risarcimento. E' importante sottolineare che, a livello europeo, quello che grava sullo Stato, è un vero obbligo di contribuire al risarcimento e quindi diversamente da quanto si verifica nella legislazione italiana. Tuttavia, la Convenzione non prevede alcun risarcimento per le vittime di reati colposi. Ulteriori limitazioni sono previste per le vittime benestanti e per quelle che fanno parte di organizzazioni criminali.

In relazione alla legislazione sulla vittima nei suoi diversi aspetti, risultano di notevole importanza la Raccomandazione n.R. (85) 11 del Consiglio d'Europa, e la Risoluzione del VII congresso delle

Nazioni Unite per la Prevenzione del reato e il Trattamento dei Delinquenti, tenutasi a Milano nel 1985.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa invita gli stati membri a rispettare le direttive di tutela del soggetto vittimizzato, che dallo stesso Consiglio sono state delineate. Inoltre si richiama l'attenzione su una migliore preparazione dei funzionari di polizia. In caso di archiviazione poi, si raccomanda di dare possibilità alla vittima di chiedere la riapertura delle indagini (in Italia ciò è avvenuto con la legge 497/99).

In modo più analitico la Risoluzione dell'ONU esprime analoghi principi. In essa viene ribadito quanto previsto dalla Convenzione per la riparazione delle vittime, ma vi si aggiunge che l'indennizzo riguarda anche le persone a carico di chi sia morto o abbia riportato una incapacità psicofisica.